

# STORIADEL MONDO



Periodico telematico di Storia e Scienze Umane  
<http://www.storiadelmondo.com>  
Numero 94 (2022)

[Editoria.org](http://www.editoria.org)

in collaborazione con

Medioevo  
Italiano  
Project

Associazione Medioevo Italiano  
<http://www.medioevoitaliano.it/>



Società Internazionale per lo Studio dell'Adriatico nell'Età Medievale  
<http://www.sisaem.it/>

© Angelo Gambella 2017-22 - © Drengo srl 2002-2017 - Proprietà letteraria riservata  
Periodico telematico a carattere tecnico scientifico professionale  
Registrazione Tribunale di Roma autorizzazione n. 684/2002 del 10.12.2002  
Direttore responsabile: Roberta Fidanzia  
ISSN: 1721-0216  
Rivista con Comitato scientifico internazionale e referaggio anonimo (peer review)

Alfredo Incollingo  
*La tassa di fida nel comune di Colli a Volturno (XVII - XX secolo)*

### **In principio**

Le prime notizie sulla riscossione della tassa di *fida* nell'attuale territorio comunale di Colli a Volturno, in provincia di Isernia, risalgono agli anni 1653-1655. Era un'imposta che si corrispondeva alle Università del regno di Napoli e ai feudatari per accedere ai pascoli di loro proprietà<sup>1</sup>.

Il pagamento della tassa era regolamentata dalle amministrazioni locali prima del 1806 da appositi statuti. Solitamente, la *fida* era versata solo dai forestieri, mentre ne erano esentati i residenti dell'Università. Si stabilivano un tariffario per la liquidazione dell'imposta, che variava a seconda degli animali portati al pascolo, e le sanzioni per i trasgressori dei regolamenti<sup>2</sup>.

I collesi, com'è documentato a partire dal 1653, pagavano la *fida* ai duchi Caracciolo di Miranda (IS) per il *pascolatico* e il *legnatico* nel feudo rustico di Valle Porcina di loro proprietà, che era confinante con il territorio di Colli<sup>3</sup>.

Secondo una tarda testimonianza ottocentesca, i collesi erano soliti condurre annualmente i loro animali in quel feudo dal primo gennaio al trenta settembre, pagando una *fida* irrisoria<sup>4</sup>.

Nei rendiconti dell'Università di Colli non è menzionato l'introito derivante dalla riscossione della tassa sui pascoli di sua proprietà, ma i sindaci pagavano annualmente la *fida* ai locali feudatari, i marchesi Carmignano d'Acquaviva<sup>5</sup>.

È probabilmente che l'estensione del demanio pubblico collese fosse insufficiente per soddisfare le esigenze della popolazione. Per questo motivo, i sindaci avevano preso in affitto i pascoli baronali per consentire agli abitanti di Colli di portarvi a pascolare gli animali.

Nel *Catasto Onciario* collese del 1749 si legge che il luogo pio laicale intitolato a San Leonardo di Noblac, patrono del paese, pagava la «fida delle vacchine», ma non è specificato chi fosse il beneficiario dell'imposta<sup>6</sup>.

### **La fida dopo il 1806**

Dopo l'eversione del feudalesimo nel regno di Napoli in seguito alla promulgazione della legge n. 130 del 2 agosto 1806 durante il cosiddetto *Decennio Francese* (1805-1815)<sup>7</sup>, secondo quanto era

---

1 G. ROCCO, *Questioni di diritto amministrativo*, Napoli, Gabriele Argento, 1850, p. 93.

2 A. BULGARELLI LUKACS, *I beni comuni nell'Italia meridionale: le istituzioni per il loro management*, in «Glocale. Rivista molisana di storia scienze sociali», 2015, n. 9-10, pp. 125-131.

3 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (da ora in avanti ASNA), «Regia Camera della Sommara», *Relevi*, b. 50, pp. 540-544.

4 ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (ora in avanti ASCCV), b. 6, f. 160, vol. I, *Verbale della verifica demaniale dell'agente Enrico Fazio* (1869), p. 6.

5 ASNA, «Regia Camera della Sommara», *Liquidazione dei Conti*, b. 757, vol. II, f. 101r.

6 ASNA, «Regia Camera della Sommara», *Catasti*, vol. 1578, f. 111.

7 *Collezione delle leggi e decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale*, vol. I, Napoli, Stamperia Simoniana, 1806, pp. 257-262.

stato stabilito dalla legge n. 570 del 12 settembre 1816<sup>8</sup>, la *fida* doveva essere pagata da tutti i cittadini e i proventi della riscossione dell'imposta erano destinati a provvedere alle spese amministrative dei decurionati e per pagare la fondiaria sulle terre demaniali. Qualora i comuni avessero avuto le risorse economiche necessarie per sostenere questi costi, avrebbero esentato dal pagamento della *fida* i loro cittadini<sup>9</sup>.

Il consiglio decurionale di Colli era stato riunito il 26 aprile 1826 per discutere delle rendite derivanti dall'incasso della «fida dell'erbe estive» o «erbaggio», ovvero la raccolta di erba estiva nei pascoli demaniali (o patrimoniali) per sfamare gli animali d'allevamento<sup>10</sup>.

Il rendiconto stilato dai decurioni registrava un incasso di ben 131 ducati e 98 grani, più di quanto si fosse preventivato l'anno precedente<sup>11</sup>. La tassa variava a seconda della tipologia di animale condotto al pascolo e al loro numero e ogni comune poteva stabilire liberamente le sue tariffe previa autorizzazione dell'Intendenza provinciale<sup>12</sup>. Il decurionato di Colli aveva deliberato per il 1826 il seguente prezzario:

«le capre e pecore a grana sei l'una, li porci a grana sette ed i bovi a grana diciannove, per intero quegli animali dello stesso possessore che eccedono il numero di dieci e per la metà poi se sono al di sotto di questo numero per gli animali caprini e pecorini e per quelli porcini a grana quattro per ciascuno»<sup>13</sup>

I decurioni erano stati riuniti nuovamente l'11 maggio 1826 per ridefinire l'imposta «per li animali che andavano a pascolare l'erba della montagna denominata Montetuoro»<sup>14</sup>: per ogni bovino e cavallo si sarebbero pagati 2 carlini, per ciascuna capra e pecora 4 grani e 5 grani per singolo maiale<sup>15</sup>. Si era stabilito, infine, di ricavare dalla «fida dell'erba estiva» 35 ducati e altri 25 ducati dalla tassa sul *legnatico* per colmare un grave ammanco finanziario<sup>16</sup>.

Montetuoro (o «Montagna») era una contrada del territorio collese di proprietà dell'Università che si estendeva per ben 700 tomoli e costituiva una porzione notevole del demanio universale:

«Una montagna la maggior parte incolta, sassosa e sterile detta Monte Tuoro di tomola settecento confinante colli beni demaniali della Terra di Montaquila, Feudo di Filignano della Camera Principale di Venafro, Feudo di S. Paolo della Camera Ducale di Montaquila, Feudo della Falconara, Vallone volgarmente detto lo Chiaro e teritorij litigiosi fra l'università delli Scappoli e con altri beni di particolari cittadini, stimata la rendita per annui docati trenta sono on. 100»<sup>17</sup>.

Il tariffario era stato successivamente inviato al sottintendente di Piedimonte d'Alife (oggi Piedimonte Matese), nel cui distretto rientrava il municipio collese, per essere approvato. Per ordine dell'Intendenza della Terra di Lavoro il prezzario era stato bocciato, poiché si riteneva

---

8 Le nuove disposizione per la riscossione della *fida* erano state introdotte con gli artt. 178, 180-190 della legge n. 570/1816. È possibile visionare online il testo legislativo: <https://www.demanio.civico.it/public/public/392.pdf>.

9 G. ROCCO, *Questioni di diritto amministrativo*, cit., p. 95.

10 *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, vol. V, a cura di F. CARILLO, Venezia, Antonelli, 1836, p. 357.

11 ASSCV, b. 1, f. 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1825-1826), f. 20v.

12 A. BULGARELLI LUKACS, *I beni comuni nell'Italia meridionale: le istituzioni per il loro management*, cit., p. 125.

13 ASSCV, b. 1, f. 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1825-1826), f. 20v.

14 IVI, f. 22v.

15 IBID.

16 IVI, ff. 27v-r.

17 ASN, “Regia Camera della Sommara”, *Catasti*, vol. 1578, f. 277. Tuttora, è una località del comune di Colli a Volturno su cui insiste una vasta porzione del demanio comunale gravato dagli usi civici, circa 146 ettari dei 257 ettari di terre demaniali collesi. ASSESSORATO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLA REGIONE MOLISE (da ora in avanti ASAF), prot. 303, *Decreto del commissario*, p. 6.

ingiusto il pagamento della tassa e si prescriveva la quotizzazione delle terre demaniali in contrada Montetuoro tra i cittadini di Colli<sup>18</sup>.

Il decurionato non aveva accolto le richieste intendenzie, sostenendo che i pascoli quotizzati sarebbero stati acquisiti da «pochissimi primi proprietari possessori di gran quantità di animali». La riscossione della *fida*, invece, avrebbe consentito al comune di colmare gli ammanchi finanziari, garantendo anche una maggiore equità sociale. L'imposta sui pascoli, infatti, avrebbe «sgravato» da un peso fiscale notevole quanti la pagavano per accedere nei «fondi patrimoniali limitrofi», non potendo beneficiare dei pascoli demaniali<sup>19</sup>.

Il sottintendente aveva accolto le lamentele del decurionato di Colli, autorizzando la pubblicazione delle tariffe della *fida* per il 1827: 2 carlini per ogni bovino, 5 grani per ciascun maiale e «grana quattro finalmente per ogni animale pecorino e caprino»<sup>20</sup>.

L'Intendenza si era opposta nuovamente alla pubblicazione del prezzario<sup>21</sup>, ma il decurionato, appellandosi ai precedenti decreti del sottintendente, non volendo aggravare il disavanzo delle casse comunali, intendeva procedere con la pubblicazione delle tariffe: «per ogni animale porcino grana quattro, per ogni animale caprino e pecorino grani tre emmezza e per ogni animale bovino e ca- vallino grana sedici». Il decurionato, tuttavia, avrebbe pubblicato il tariffario «dietro la superiore approvazione», ma non si possiedono più i decreti attuativi dell'intendente<sup>22</sup>.

Anche per il 1828 era stato definito il prezzario della *fida* senza alcuna variazione delle tariffe: per ogni capra e pecora si dovevano pagare 4 grani, per ciascun maiale 5 grani, mentre per singolo bovino e cavallo 14 grani. In totale, il decurionato aveva progettato di riscuotere dalla *fida* 39 ducati e 87 grani<sup>23</sup>.

L'ultima delibera decurionale riguardante la riscossione della *fida* risale all'8 settembre 1831. Si era stabilito che l'amministrazione comunale dovesse ricavare dall'incasso dell'imposta 40 ducati, tassando ogni singolo maiale, pecora e capra 3 grani e ogni bovino e cavallo 17 grani<sup>24</sup>.

## Un regolamento della *fida*

La documentazione conservata presso l'archivio storico del comune di Colli a Voltorno non ci fornisce ulteriori informazioni sulla riscossione della *fida* nel XIX secolo.

All'inizio del Novecento, invece, il consiglio comunale collese aveva deciso di redigere un regolamento per godere del *legnatico* e *pascolatico* nelle terre demaniali dietro pagamento della *fida*.

La prima versione dello statuto per l'esercizio degli usi civici gravanti «su beni demaniali comunali, cioè Montetuoro, tenute boschive e rocciose di oltre tomoli 600»<sup>25</sup>, era composta da undici articoli ed era stata scritta il 15 maggio 1909. Il regolamento aveva ottenuto l'approvazione del Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio il 3 settembre dello stesso anno<sup>26</sup>.

---

18 La quotizzazione delle terre demaniali era stata prescritta dagli artt. 182-188 della legge n. 570/1816.

19 ASCCV, b. 1, f. lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1825-1826), ff. 23r, 24v.

20 ASCCV, b. 1, f. lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1827-1828), f. 30r.

21 IVI, f. 16v.

22 IVI, f. 18v.

23 IVI, f. 42v.

24 ASCCV, b. 1, f. 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1831-1832), f. 11r.

25 ASCCV, b. 41, f. 1004, *Approvazione del regolamento sugli usi civici*.

26 ASCCV, b. 39, f. 937, *Regolamento per gli usi civici con annessa delibera del consiglio del 1909*.

Dopo una ratifica della sottoprefettura di Isernia del 5 dicembre<sup>27</sup>, lo statuto era stato infine approvato all'unanimità dal consiglio comunale il 24 gennaio 1910<sup>28</sup>.

Nel primo articolo del regolamento si afferma: «Il diritto di uso civico compete a tutti i cittadini ai termini del Codice Civile ed è personale e quindi non può essere esercitato per mezzo di salariato o dipendente». A tutti gli abitanti di Colli a Volturmo era consentito pascolare i loro animali secondo le «secolari abitudini» su «tutti i beni incolti nudi o rocciosi comunali, patrimoniali e demaniali». Il regolamento poneva delle restrizioni: era vietato condurli nelle «località messe a difesa per ordine delle competenti autorità», ma solo nei «luoghi assegnati dall'Onorevole Comitato Forestale». L'esercizio del *pascolatico* era subordinato al pagamento di una «tassa di fida». I cittadini poveri, che non «posseggono più di due animali gregari piccoli ed uno grande», versavano metà canone. Tutti coloro che volevano usufruire dei pascoli erano tenuti a «farne denuncia entro il mese di aprile all'ufficio comunale». Si era prescritto che tutti gli animali trovati senza custodia fossero sequestrati, i proprietari multati (la sanzione era pari a tre volte il costo della *fida*) e sottoposti a procedimento penale. La durata della *fida* andava dal primo maggio al 30 aprile dell'anno successivo, prevedendo il non pagamento della tassa per gli ovini o i caprini morti per causa fortuita prima del 31 luglio e il mancato rimborso per quelli venduti. Erano esenti da tassazione gli agnelli e i capretti nati dopo il primo maggio e i vitelli venuti al mondo durante l'anno, mentre su quelli generati l'anno precedente si pagava metà imposta. La tassa doveva essere versata ogni anno il 31 agosto: per ogni bovino o equino si corrispondeva al Comune 100 Lire, per ogni capra 0,75 Lire e per i montoni, ovini, suini e altri animali d'allevamento 0,30 Lire. «La generalità dei cittadini è ammessa a raccogliere la legna [...] nei boschi demaniali comunali», che era consentito secondo alcune restrizioni: la legna, solo quella trovata a terra, doveva essere raccolta a mano («legnatico a secco»), non prima dell'alba o dopo il tramonto per tutto l'anno e in base ai bisogni delle famiglie e delle attività artigianali. Era vietata qualsiasi forma di commercio del legname. Come per il *pascolatico*, non era possibile delegare l'uso civico a dipendenti o salariati. Il regolamento, infine, era stato pubblicato il 30 gennaio 1910<sup>29</sup>.

---

27 ASCCV, b. 39, f. 937, *Nota della Sottoprefettura n. 9234*.

28 ASCCV, b. 41, f. 1004, *Approvazione del regolamento sugli usi civici*.

29 IBID.